

**Tribunale Ordinario di Como
Sezione I Civile – Fallimentare**

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|-------------|---------|---------|-------------------|
| 1) Dott.ssa | Paola | Parlati | Presidente. |
| 2) Dott. | Marco | Mancini | Giudice |
| 3) Dott. | Giorgio | Previte | Giudice rel. est. |

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso con ricorso per omologazione di concordato semplificato ex art. ex art. 18 D.L. 24 agosto 2021 n. 118

da

con sede legale in Como (Co),

in persona

del Liquidatore e legale rappresentante,

in forza del verbale di assemblea e determinazione

del liquidatore unico assunta ai sensi dell'art. 152 RD 16 marzo 1942 n. 267 con atto Notaio

I. Con ricorso depositato il 31.5.2022 la società _____ presentava
domanda di omologa di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di _____ ex art. 18
D.L. 24 agosto 2021 n. 118.

Tale domanda è stata presentata a seguito di conclusione infruttuosa della procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 2 D.L. 118/2021 (intrapresa il 24.1.2022) a seguito della presentazione della relazione finale dell'esperto in data 23 maggio 2022 dott. _____ nella quale si rappresentava il mancato esito positivo delle trattative e l'impraticabilità delle soluzioni di cui all'art. 11 commi 1 e 2 D.L. 118/2021.

Alla presentazione della domanda ha fatto seguito in data 13-15.6.2022 il decreto del Tribunale di fissazione dell'udienza per l'omologa, con nomina dell'ausiliario ex art. 68 cpc nella persona della dott.ssa _____

Nei termini previsti hanno depositato il parere ex art. 18 D.L. 118/2021 l'esperto dott. _____ in data 29.6.2022 nonché il parere ex art. 18 comma 4 d.l. 118/2021 l'ausiliario Dott.ssa _____ in data 1.8.2022.

Tempestivamente, nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata, hanno presentato opposizioni i seguenti creditori:

All'udienza del 3.10.2022 all'esito della discussione nel contraddittorio tra le parti, la società insisteva nell'omologa, i creditori si riportavano agli atti, opponendosi all'omologa e, quanto ai lavoratori, rimettendosi alle determinazioni del Collegio. Il Tribunale, preso atto del parere positivo rilasciato dalla Procura e delle attestazioni positive di esperto ed ausiliario in ordine all'attendibilità del piano liquidatorio, nonché sulla fattibilità dello stesso, si riservava.

II. Il Tribunale richiama preliminarmente da una parte la normativa applicabile, ovvero gli artt. 18-19 del D.L. n. 118/2021, essendo il codice della crisi entrato in vigore il 15.7.2022, e dunque successivamente alla presentazione del ricorso e sua iscrizione il 1.6.2022; dall'altra la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta, già oggetto di vaglio, favorevole, da parte del Collegio con decreto del 13.6.2022.

Sussistono la qualifica di imprenditore in capo alla società proponente, il presupposto oggettivo dello stato di crisi, intesa come insolvenza "difficilmente reversibile" (vds. test relazione finale), la competenza territoriale del tribunale di Como nonché la coerenza della proposta rispetto alla causa (funzione economica) del concordato. Risulta verificata l'integrità del contraddittorio, come anche la tempestività della domanda, presentata nei 60 giorni successivi alla comunicazione da parte dell'esperto della propria relazione finale (avvenuta il 23.5.2022). Inoltre sono presenti le condizioni di ammissibilità della domanda, collegate alla relazione dell'esperto: il dott. _____ nella sua relazione finale, in sede di composizione negoziale della crisi, ha infatti rappresentato (i) l'avvenuto svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede; (ii) il mancato esito positivo delle stesse; (iii) la non praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, D.L. n. 118/2021.

In ordine al primo punto –modalità di conduzione delle trattative secondo correttezza e buona fede- si osserva come le trattative siano state effettivamente adeguatamente documentate tanto dall'esperto nel paragrafo 12.6 alle pagine 12 e seguenti della propria Relazione finale con la "sintetica descrizione dell'attività svolta", con particolare riferimento alla mediazione con i lavoratori dipendenti ed al potenziale interessamento di un imprenditore terzo, quanto dalla lettura dei verbali delle trattative (pure allegati alla relazione). E' peraltro la stessa società proponente ad aver rappresentato come il "*diniego della principale parte interlocutrice (i lavoratori) per l'attuazione del piano di risanamento e il conseguente decorrere del tempo ai fini della fruizione del contributo pubblico ex D.Lgs. 15 maggio 2017 n. 70 per l'anno 2022 ha quindi comportato il definitivo naufragio delle ipotesi di continuità aziendale contenute nella proposta formulata nell'ambito della procedura di composizione negoziata ex D.L. 118/2021*".

III. La società debitrice propone un concordato liquidatorio, pertanto senza previsione di una forma di continuità indiretta dell'azienda o di ramo di azienda. La liquidazione dei beni è prevista in forma atomistica, con integrale destinazione del realizzo ai creditori.

Il piano concordatario semplificato non prevede la formazione di classi.

L'attivo del piano è dato dall'immobile di proprietà, da contributi pubblici di sostegno all'editoria (dall'applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. 15 maggio 2017 n. 70 e D.L. 28 ottobre 2020 n. 137), che la società ha stimato in € 362.900,00, dal valore di realizzo della testata "Corriere di Como" –rispetto cui il terzo società ha formulato una manifestazione di interesse per la successiva acquisizione, subordinata all'omologa, per l'importo di Euro 50.000,00-, dalle disponibilità liquide e da crediti tributari e verso clienti.

Il piano non individua tempi di esecuzione prestabiliti; l'attivo ricavato dalla liquidazione verrà attribuito ai creditori sulla base dell'ordine dei privilegi dettato dal codice civile.

Prevede, oltre alla soddisfazione integrale dei crediti prededucibili, un soddisfacimento parziale del creditore ipotecario, nonché, dei crediti vantati dal personale dipendente, e la totale insoddisfazione degli altri, come da schema riepilogativo che segue (vds pag.6 parere esperto):

PROPOSTA	totale	% di soddisfo	importo
Prededuzione			
Spese di procedura e giustizia	83.823,64	100,00%	83.823,64
Fondi rischi e oneri di procedura	67.020,78	100,00%	67.020,78
Pagamenti 100% per incasso contributo pubblico			
Debiti verso dipendenti	57.705,37	100,00%	57.705,37
Debiti erariali	78.903,92	100,00%	78.903,92
Debiti previdenziali	37.809,78	100,00%	37.809,78
Compensazioni			
Debiti erariali	43.549,57	100,00%	43.549,57
Debiti previdenziali	1.291,46	100,00%	1.291,46
Debiti privilegiati ipotecari			
Banca Popolare di Sondrio	2.319.973,00	49,43%	1.146.679,05
Debiti privilegiati			
Spese di giustizia pignoramento	4.738,32	80,00%	3.790,66
Debiti verso dipendenti	387.486,83	67,00%	259.616,18
Trattamento di Fine Rapporto (TFR)	526.317,80	0,00%	-
Debiti erariali	116.441,43	0,00%	-
Debiti previdenziali	715,69	0,00%	-
Fornitori privilegiati	20.252,00	0,00%	-
Debiti chirografari			
Fornitori	220.988,04	0,00%	-
Altri debiti	49.597,00	0,00%	-
	4.016.614,63		1.780.190,41

Il piano così proposto assicura il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, per come attestato anche dall'esperto e dal professionista ausiliario (seppur per quest'ultimo professionista con la precisazione di cui infra).

Esso risulta inoltre attendibile quanto ai dati esposti dalla società, per come verificati dai professionisti (vds. pagg.35 ss parere ausiliario), e fattibile nella liquidazione e nelle prospettive di soddisfacimento offerte rispetto all'attivo liquidabile.

IV. Il vaglio spettante al Tribunale in sede di deliberazione sull'omologa –una volta verificate la regolarità del contraddittorio e del procedimento- ricade ex art. 18 co.V d.l.118/2021 sulla verifica della mancanza di pregiudizio della proposta nei riguardi dei creditori, ovvero della destinazione al singolo creditore di una utilità, non inferiore rispetto a quella da lui conseguibile nella alternativa del fallimento/liquidazione giudiziale. Recita infatti la disposizione citata che *"Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore"*.

Osserva il Tribunale a riguardo come tanto l'esperto dott. _____ quanto l'ausiliario dott.ssa _____ concludono motivatamente per la mancanza di soddisfacimento peggiore per i creditori in sede concordataria rispetto alla prospettiva fallimentare.

E ciò dopo aver verificato il profilo dell'assenza di pregiudizio per i creditori dalla duplice ottica (i) della valutazione se vi siano voci dell'attivo e del passivo che possano avere differente espressione nel concordato semplificato proposto e nell'alternativa della liquidazione giudiziale (già fallimentare) e (ii) dell'esame della ripartizione tra i creditori dell'attivo realizzato, con il confronto tra l'utilità che il creditore potrebbe conseguire nella liquidazione giudiziale (già fallimentare) e nell'ipotesi di concordato semplificato.

Tali valutazioni devono trovare condivisione.

Non risulta infatti prevedibile nell'alternativa della liquidazione fallimentare una destinazione ai creditori di utilità superiori rispetto a quelle emergenti dalla proposta di concordato semplificato.

Infatti la cessione atomistica dei beni consentirebbe lo stesso realizzo nelle due ipotesi.

L'analisi condotta dall'esperto e dall'ausiliario non ha evidenziato fattispecie di azioni revocatorie o recuperatorie attivabili in caso di fallimento, mentre le azioni risarcitorie, sia l'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., sussistono anche nella procedura di concordato preventivo. Non risultano pertanto voci di realizzo, anche solo prospettico a seguito di eventuale proposizione di giudizi, maggiori in sede fallimentare.

Al contrario, nel piano concordatario è previsto un Fondo rischi ed Oneri per l'importo di Euro 67.020, che – necessario per coprire eventuali mancati incassi dei crediti verso clienti- può nella migliore prospettiva costituire attivo ripartibile ulteriore, non presente invece nell'ipotesi fallimentare.

Inoltre nell'alternativa concordataria è presente la già citata manifestazione di Interesse per l'acquisto per il prezzo di euro 50.000 della testata giornalistica: pur non trattandosi di offerta vincolante (e pur tenuto conto delle criticità collegate, evidenziate dal professionista ausiliario a pag. 34 del parere: mancanza di idonea garanzia, dubbi sulla solvibilità del promittente) costituisce comunque un ipotetico realizzo che invece risulta sicuramente non realizzabile nell'alternativa fallimentare/ della liquidazione giudiziale.

Come affermato da entrambi i professionisti nominati, non è ravvisabile nell'alternativa della liquidazione giudiziale una destinazione ai creditori di utilità superiori rispetto a quelle emergenti dalla proposta di concordato semplificato; né per i chirografari, che non troverebbero soddisfazione in nessuna delle due alternative, né per i privilegiati, con soddisfazione soltanto parziale.

V. E tale aspetto riveste carattere cruciale ai fini dell'accoglimento dell'omologa richiesta dalla società. Omologa di un piano che prescinde dall'approvazione della maggioranza del ceto creditorio, e su cui pertanto deve concentrarsi l'indagine del Tribunale, che non è condizionata dalla presentazione di opposizioni da parte dei creditori –pure nel caso di specie proposte.

Non ignora infatti il Collegio le differenze del concordato semplificato rispetto al concordato preventivo di cui agli artt. 161 ss l.f. (ora artt. 44 C.C.I.), che fanno del primo un istituto *sui generis* e non paragonabile con il secondo in rapporto di *species* a *genus*. L'elemento qualificante del concordato semplificato è dato dalla mancanza di approvazione da parte del ceto creditorio, non essendovi l'adunanza dei creditori o istituto simile. Manca inoltre la previsione dell'attestazione di veridicità dei dati e della fattibilità del piano, nonché la previsione delle soglie che invece condizionano l'ammissibilità della proposta di concordato quando di natura liquidatoria.

Per tale motivo non costituisce condizione ostativa all'omologa del concordato in esame la mancata previsione di una soglia minima di soddisfacimento dei chirografari.

Tali indubbi vantaggi in termini comparativi con la disciplina del concordato preventivo appaiono tuttavia maggiormente comprensibili se (I) declinati guardando alla fase precedente alla presentazione della domanda, ovvero alla fase della composizione negoziata, nella quale del resto la negoziazione è già

proceduralmente avvenuta dinanzi all'esperto, rivelandosi improduttiva ed (II) avendo riguardo alla prospettiva di cooperazione della negoziazione ed al più accentuato aspetto privatistico della disciplina proposta rispetto a quella del concordato preventivo, maggiormente volta a far emergere la crisi in uno stadio anticipato ed affrontarla e risolverla, ove possibile, in coerente applicazione dei principi propri della direttiva insolvency e, a cascata, del codice della crisi e dell'insolvenza.

In questa prospettiva, e senza celare il permanere di perplessità sull'eccessiva premialità dell'istituto rispetto alle alternative al fallimento preesistenti al d.l. 118/2021, ritiene il Collegio possa trovare superamento la circostanza, ineludibile, della mancanza di soddisfacimento offerto a larga parte del ceto creditorio della società (debiti erariali privilegiati, debiti previdenziali privilegiati, fornitori privilegiati e chirografari), in taluni casi pari addirittura allo zero. E dunque apparentemente in conflitto con la giurisprudenza di legittimità richiedente –nella, come detto, diversa ipotesi prospettica- in materia di concordato il riconoscimento di una percentuale non irrisoria di soddisfacimento.

VI. Peculiare risulta la posizione dei lavoratori. Il concordato assicura il soddisfacimento dei debiti verso i dipendenti nella misura del 67% mentre non è incluso il riconoscimento dell'importo del Trattamento di Fine Rapporto. L'aspetto ha costituito il profilo principale di opposizione all'omologa da parte dei dieci lavoratori costituitisi, sul presupposto del paventato pericolo –pure paventato nella memoria in opposizione – della mancata futura corresponsione di tali importi da parte del Fondo di Garanzia INPS, o unicamente nel limite della percentuale di soddisfazione del credito così come proposta nel concordato omologato (come pure sembrerebbe rappresentare il responsabile INPS della Sede Provinciale di Como in risposta a quesito formulato dal legale dei giornalisti, vds. all.13 della memoria di costituzione in opposizione).

Deducono gli oppositori (pag.5 e seguenti, *ibidem*) che ove INPS si rifiutasse di corrispondere quanto dovuto ai dipendenti, la posizione di questi sarebbe significativamente deteriore, e con grave pregiudizio, rispetto a quella della liquidazione fallimentare, laddove all'esito dell'esame dello stato passivo vi è possibilità per il lavoratore di accedere al Fondo di Garanzia per ottenere l'intero importo dovuto a saldo del Trattamento di Fine Rapporto e, salvo il caso della prescrizione delle somme, delle ultime tre mensilità.

Osserva a riguardo il Tribunale come tale posizione di INPS appaia quantomeno opinabile, non ravvisandosi ragioni, né normativa valorizzabile in senso contrario, per cui l'intervento del Fondo di Garanzia non sia applicabile anche al concordato semplificato, sul punto non differendo da altre ipotesi di regolazione concorsuale della crisi.

Sul punto deve ritenersi pertanto che, per i lavoratori necessitanti di accesso al fondo di garanzia per il recupero del TFR e delle ultime tre mensilità, la proposta di concordato semplificato rappresenta un trattamento equivalente e non deteriore all'alternativa fallimentare (o con il codice della crisi, della liquidazione giudiziale). Di ulteriore conforto appaiono sul punto le valutazioni dell'esperto dott. [redacted] (Cfr. pag. 12 parere dell'Esperto) e dell'ausiliario dott.ssa [redacted] (pag. 42 parere dell'Ausiliario).

La valutazione in termini di prospettive di soddisfacimento non inferiori in sede di concordato è stata vagliata infine anche rispetto all'ipotesi di continuità aziendale indiretta eventualmente realizzabile mediante la cessione del ramo di azienda operativo: si riportano in proposito le valutazioni ed ai calcoli (pagg. 8-10 parere) effettuati dall'esperto in ordine al valore negativo della testata per € 320.000, da considerarsi pertanto quale avviamento negativo del ramo di azienda.

Alla luce di quanto precede il Collegio conclude positivamente il vaglio sulla mancanza di pregiudizio per i creditori nell'accesso alla procedura di concordato, compiuta pertanto la valutazione del rapporto tra alternativa concordataria e alternativa fallimentare in termini di mancanza di trattamento dei creditori deteriore nella prima ipotesi rispetto alla seconda, e ciò anche nell'ipotesi di mancata concretizzazione della manifestazione di interessata supra richiamata, e dunque nell'ipotesi di attivo del piano liquidatorio pari ad euro 1.730.190.

VII. Il piano dovrà trovare esecuzione tenendo conto del rilievo correttivo svolto dall'ausiliario alle pagg.42 e 47 del parere e fatto proprio dalla società proponente con la memoria del 30.9.2022 –nonché discusso e confermato in udienza- ossia con attribuzione dell'importo di Euro 259.616 a soddisfazione dei debiti verso dipendenti a qualsiasi titolo dovuti -stipendi, indennità TFR: modalità di previsione di distribuzione dell'attivo che sola consente il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione sia con riferimento all'INPS in surroga sia con riferimento alla posizione di ciascun creditore/dipendente.

Il concordato dovrà inoltre essere attuato nell'iter liquidatorio nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, e precisamente fallimentare. L'art. 19 del d.l. 118/2021 risulta chiaro sul punto nel richiamare al comma 1 l'applicazione "in quanto compatibili, [del]le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" il quale a sua volta richiama, tra gli altri, al quinto comma gli articoli da 105 a 108 ter in tema di vendite. L'applicazione di tali principi (richiamata anche dall'art. 114 del C.C.I.) è stata peraltro espressamente assicurata dalla società proponente in sede di udienza, per fugare le contestazioni mosse sul punto dal creditore quale mandataria di . E costituisce condizione irrinunciabile per l'omologa del concordato.

VIII. Passando ad esaminare partitamente le contestazioni degli oppositori –in forza delle quali è ulteriormente indotto il vaglio cui è chiamato il Tribunale in materia di concordato semplificato, viste le maglie più larghe dell'istituto- si osserva quanto segue.

VIII.I - Già è stato esaminato il motivo di doglianza dei lavoratori

pur comprensibili le ragioni dell'opposizione, appare doversi escludere, in difetto di un divieto normativo di accesso al fondo di garanzia, l'evenienza di un mancato riconoscimento da parte del Fondo di Garanzia in termini diversi dalle altre procedure concorsuali di regolazione della crisi, *genus* cui il concordato semplificato appartiene, nelle quali la disciplina è di pacifica applicabilità.

Inoltre risulta inconferente la prospettiva contraria del mancato accesso in difetto di attuale riconoscimento da parte di alcuna circolare della P.A, già per il sol fatto che pari mancato riconoscimento è attualmente previsto per la liquidazione giudiziale, senza che ciò porti a dubitare dell'ammissibilità del ricorso al Fondo di Garanzia.

VIII.II - In ordine alle doglianze del creditore

fondata sull'errata natura giuridica del rapporto intercorso con la società, da cui nascerebbe l'asserito riconoscimento del credito privilegiato ex art. 2751 bis n.2 c.c., con medesima soddisfazione percentuale dei lavoratori dipendenti ex art. 2751 bis n.1 c.c., ne rileva il Collegio l'irrilevanza: anche ove si ritenesse di sussumere la prestazione nell'alveo dell'art. 2751 bis n.2 c.c., nondimeno il creditore non potrebbe (ai sensi dell'art. 2777 c.c.) essere equiparato ai privilegi ex art. 2751 bis n.1 c.c., ed in ogni caso non troverebbe soddisfazione ai fini del concordato non prevedendo il piano soddisfacimento per i crediti inferiori (quale è il professionista ex art. 2751 bis n.2 c.c.) a quelli di cui di cui all'art. 2751 bis nr. 1 cc.

VIII.III - L'istituto di credito, privilegiato ipotecario, eccepisce anzitutto l'improseguibilità del giudizio per mancanza del requisito (ex art. 18 d.l. 118/2021) di correttezza e buona fede delle trattative, asseritamente mancante poiché l'opponente non è stato chiamato a parteciparvi. Il motivo è non pertinente poiché dalla relazione dell'esperto e dall'esame degli atti appare con evidenza come la banca e gli altri creditori non siano stati resi partecipi delle trattative in difetto di un nucleo di accordo della società con i lavoratori giornalisti, presupposto necessario per il piano di riconversione industriale su cui fondavano le trattative in sede di composizione negoziale. Non si ravvisano pertanto ragioni per divergere dall'attestazione di correttezza e buona fede nel compimento delle trattative resa dall'esperto.

Quanto alle altre doglianze di già si è rappresentato che la trasparenza delle modalità di vendita del compendio non deve costituire motivo di sospetto, tenuto conto dei richiami

normativi e dell'adesione fornita in udienza dalla società; in ogni caso la fase liquidatoria è demandata a liquidatore di nomina collegiale.

In ordine alla mancanza di garanzie sui tempi di esecuzione del piano e sulle modalità di soddisfacimento nella misura indicata, data da dubbi sul valore di realizzo, osserva il Tribunale la condivisibilità delle osservazioni della società (vds. pag. 5 note) laddove evidenzia l'assenza di tali garanzie pure in ottica di liquidazione fallimentare, da cui deduce l'assenza di maggiore pregiudizio in sede concordataria per il creditore, al massimo equivalente. Giova a riguardo aggiungere il dato empirico della migliore vendibilità di un compendio in sede concordataria anziché fallimentare. Né risulta spendibile il paragone –svolto in udienza- rispetto all'alternativa liquidatoria in sede di esecuzione immobiliare (ove la banca troverebbe soddisfazione del proprio credito in via antergata in qualità della qualità di creditore ipotecario), trattandosi di prospettiva alternativa non contemplata dalla disposizione di legge in materia di concordato semplificato (art. 18 d.l.118/2021), il cui comma quinto richiama la valutazione di non maggiore pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare.

Rispetto alla mancanza di assicurazioni sulla circostanza che un eventuale maggior realizzo del bene ipotecato sia destinato a soddisfazione dell'ipotecario anche oltre la percentuale prospettata nel piano concordatario, si ritengono sufficienti le assicurazioni svolte dalla società (vds. note) nonché dall'esperto (parere del 29.6.22) in ordine al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, da intendersi, "in senso assoluto e non relativo".

VIII.IV - In ordine infine ai motivi di opposizione espressi da

- Quanto alla presunta impossibilità con l'omologa di ottenere l'assegnazione di un credito pignorato, essa si rivela infondata tenuto conto che l'alternativa configurabile in caso di diniego di omologa del piano sarebbe il fallimento –in ragione del procedimento prefallimentare pendente- e non il ritorno in bonis della società, con i medesimi effetti pertanto in ordine al pignoramento pendente;
- Quanto alla presunta impossibilità di insinuare al passivo i crediti per spese condominiali maturandi, si limita il Tribunale a rilevare come anche nell'ambito del concordato semplificato trova riconoscimento il rango prededucibile e dunque il riconoscimento come tale di un credito sorto in costanza di procedura.

In ragione dell'intervenuta omologa e tenuto comunque conto del merito delle doglianze degli opposenti e della novità della materia, si ritiene non doversi provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda di omologazione della domanda di concordato semplificato ai sensi dell'art. 18 co.V decreto legge 24 agosto 2021, n. 118.:

- **Omologa** il concordato semplificato presentato in data 31.5.2022 da:

Nomina

Liquidatore ai sensi dell'art. 19 co.I d.l. 24 agosto 2021, n. 118 la **dott.ssa** _____ con previsione di emolumento per come individuato nella proposta omologata;

Dispone

Che il liquidatore provveda a richiedere entro 5 giorni dalla nomina ai creditori la loro disponibilità a far parte del Comitato dei Creditori e sottoponga l'elenco di quelli assenzienti al G.D, proponendo motivatamente i nominativi.

Stabilisce

- Che la liquidazione venga condotta dal liquidatore giudiziale che possiede i requisiti di legge di cui all'art 28 l.f. sotto la vigilanza del Comitato dei Creditori, ed in attuazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'attività dovrà essere condotta con la massima celerità consentita dalla adozione di misure di vendita per i beni caratterizzate da forme di pubblicità e di ricerca del miglior contraente che rispecchino lo schema legale predisposto dal legislatore nell'art. 107 l.f., ove non sia già prevista nella proposta una modalità di vendita vincolante. (In particolare: dovrà procedersi alla approvazione del prezzo base con parere del comitato dei creditori).

- che il liquidatore rediga piani di riparto ai creditori non appena sono disponibili le relative somme seguendo le regole dell'art. 110 ess.l.f.;
- che al termine delle operazioni di liquidazione e riparto il liquidatore renda il conto in analogia con l'art. 116 l.f.;

Dispone

Che il liquidatore si attenga alle disposizioni di cui alla parte motiva da intendersi qui riportate.

Dispone

Al fine di consentire il miglior controllo sulla più efficace gestione della liquidazione:

- che la società sottoponga entro quarantacinque giorni dall'omologa al Liquidatore un programma di liquidazione;
- che il Liquidatore lo esamini e nei quarantacinque giorni successivi lo sottoponga al G.D. con le opportune variazioni motivate e con il crono programma e la descrizione delle future attività;
- che, successivamente, ogni tre mesi, la società relazioni sullo stato del piano concordatario;
- che, con medesima cadenza, sfalsata di giorni trenta, il Liquidatore rediga una relazione avente contenuti analoghi a quelli dell'art. 33 quinto comma l.f. primo, secondo e terzo periodo.

Dà atto

dell'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

Si comunichi al registro delle imprese per la iscrizione a cura della cancelleria ex art. 18 co.VI decreto legge 24 agosto 2021, n. 118., nonché alla società ricorrente, al PM, ai creditori costituiti in sede di omologa, all'esperto dott. e all'ausiliario dott.ssa

Così deciso in Como, 3 ottobre 2022

Il giudice est.

Dott. Giorgio Previte



Il Presidente

Dott.ssa Paola Parlati



Il Funzionario Giudiziario

dott.ssa Sabrina Parrinello



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 27 OTT 2022

IL CANCELLIERE